

TITOLO VI – SERVIZI

Art. 48

Servizi pubblici comunitari

La Comunità Montana, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità territoriale.

La Comunità Montana gestisce i servizi pubblici di competenza in una delle seguenti forme, in attuazione dell'art. 3 del presente Statuto:

- a) in economia, quanto per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzioni;
- e) a mezzo di società di capitali o cooperative;
- f) a mezzo di consorzi;
- g) a mezzo di convenzioni.

Art. 49

Contratti

La stipulazione dei contratti è preceduta da apposito provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

La relativa disciplina è riservata ad apposito Regolamento.